

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2855

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCONI, ALBERTI CASELLATI, CANTONI, BETTAMIO, COMINCIOLI, D’IPPOLITO, ASCIUTTI, BASILE, CHIRILLI, FABBRI, FIRRARELLO, GRECO, GUASTI, MAINARDI, MANFREDI, MARANO, MINARDO, OGNIBENE, PESSINA, PONZO, SCARABOSIO, SCOTTI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BALBONI, DEMASI, TATÒ, CICCANTI, FORLANI, GABURRO, MELELEO, SALZANO, PERUZZOTTI, BOLDI, CARRARA, D’AMBROSIO, FILIPPELLI, SALINI, NESSA, PALOMBO, FAVARO, IOANNUCCI, COZZOLINO e IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2004

Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più spesso le imprese, impossibilitate all'organizzazione di una mensa interna o alla stipula di convenzioni dirette con ristoranti o mense aziendali, assicurano il servizio mensa ai dipendenti attraverso il ricorso alla rete di esercizi pubblici e piccoli esercizi commerciali titolati a cedere prodotti di gastronomia, pronti per il consumo immediato, convenzionati con le società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tale servizio consente al dipendente, mediante la spendita di un *ticket*, di consumare il pasto presso gli esercizi convenzionati: in tal modo, non solo in ambito privato, ma anche nel settore del pubblico impiego, i «buoni-pasto» sono entrati nell'uso comune.

Sulla crescita del settore della ristorazione aziendale ha influito però non solo la necessità di garantire al lavoratore il servizio-mensa, ma anche la spinta verso nuove e più efficienti forme di organizzazione, strutturate in modo da contenere entro limiti accettabili il costo del lavoro.

Non può sfuggire, d'altra parte, la particolarità di un'attività - quella svolta dalle società che si dedicano prevalentemente all'emissione dei *ticket* ed alla stipula di convenzioni con gli esercizi pubblici e gli altri summenzionati - che, comportando, appunto, l'emissione di titoli figurativi per un determinato valore economico, porta con sé indubbi rischi di commissione di illeciti, da evitare mediante apposita disciplina.

È importante sottolineare che non esiste, ad oggi, una normativa che definisca chiaramente ed univocamente cosa si intenda per buono-pasto e per attività delle società che emettono prevalentemente tali buoni, nè vi sono regole precise che disciplinino la convenzionabilità degli esercizi preposti in con-

creto all'offerta della prestazione sostitutiva della mensa aziendale.

Il presente disegno di legge nasce, quindi, dalla necessità di fissare alcuni principi ed in particolare: delineare la natura e la funzione del buono pasto, i limiti del suo utilizzo per evitare episodi di uso improprio, definire i requisiti indispensabili sia per gli operatori che svolgono attività di emissione sia per coloro che provvedono alla somministrazione delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale.

Tale disciplina si propone di permettere una crescita del settore più equilibrata e trasparente che conferisca al contempo agli operatori maggiore affidabilità e competitività.

Ma vi è un altro non meno importante problema che il disegno di legge si preoccupa di risolvere: si tratta della compensazione degli interessi economici delle parti interessate, al fine di assicurare una congrua remunerazione alle società emittitrici, un adeguato guadagno agli esercenti che effettuano la somministrazione o la cessione di prodotti alimentari in base a convenzione, un efficiente ed efficace servizio ai consumatori, il tutto all'insegna del contenimento dei prezzi.

Com'è noto, aderendo - come previsto dalla vigente legislazione - alle convenzioni stipulate per il servizio sostitutivo di mensa dalla CONSIP Spa, Concessionaria servizi informatici pubblici, le pubbliche amministrazioni aggiudicano la fornitura del servizio alle società che assicurano l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò comporta, da parte delle società emittitrici, l'applicazione sul valore nominale del buono-pasto di uno sconto percentuale a favore delle amministrazioni, che in recenti casi ha raggiunto valori considerevoli.

Dette società si assicurano comunque margini di redditività mediante le commissioni che impongono agli esercenti pubblici ed agli altri esercizi commerciali con cui stipulano le convenzioni, nonché sfruttando la liquidità dovuta al differito pagamento a questi ultimi di quanto dovuto previa consegna dei buoni-pasto.

Le descritte transazioni rischiano di condurre a fenomeni paradossali, che possono comportare perdite secche per gli esercenti commerciali e, in ultima istanza, un diminuito valore dei *ticket* per i dipendenti.

Gli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge hanno come scopo precipuo quello di superare l'*impasse* venutasi a creare mediante un organismo appositamente costituito, denominato «Commissione di compensazione degli interessi» che agisce sui meccanismi economici di determinazione delle percentuali di sconto e fissa ineludibili termini di pagamento, scaduti i quali decorrono gli interessi di legge.

In attesa dell'istituzione dell'organismo designato, le percentuali massime di sconto sono transitoriamente fissate per legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di emissione dei buoni pasto nonché la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni sono spendibili, al fine di garantire il contenimento dei prezzi ed il miglior servizio per i consumatori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per attività di emissione di buoni pasto si intende l'attività, svolta esclusivamente da società di capitali aventi la stessa come oggetto sociale, finalizzata a rendere, mediante convenzioni, il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia pubblica sia privata a mezzo dei buoni pasto.

2. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da esercizi convenzionabili di cui al comma 3.

3. Per esercizi convenzionabili si intendono:

a) i pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle leggi regionali in materia di commercio;

b) le mense aziendali ed interaziendali;

c) le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) gli esercizi commerciali rientranti, per dimensione della superficie di vendita, nella definizione di «esercizio di vicinato», di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.

4. È abrogato l'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 3.

(Requisiti delle società di emissione dei buoni pasto)

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta da società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro.

2. L'oggetto sociale è rappresentato unicamente dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, ed in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.

3. Le società emittitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le società emittitrici prestano fidejussione bancaria, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, secondo le modalità e nella misura prevista con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Definizione e requisiti dei buoni pasto)

1. I buoni pasto sono documenti di legittimazione destinati all'identificazione dei beneficiari della prestazione e non rappresentano un titolo di credito, escludendosi qualsiasi facoltà di cessione dei medesimi a pena di nullità. Sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato durante la giornata lavorativa.

2. I buoni pasto non concorrono, altresì, alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, del 21 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

3. I buoni pasto sono realizzati secondo le modalità determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Tale decreto prevede:

- a) l'indicazione del valore facciale;
- b) le condizioni di emissione;
- c) la previsione di meccanismi di garanzia da eventuali falsificazioni.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Le convenzioni stipulate tra società emittitrici di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'articolo 2, comma 3, riportano a pena di nullità:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati;

b) le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto;

c) le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonchè ai termini di scadenza, espressi ed uniformi.

Art. 6.

(Commissione di compensazione degli interessi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero delle attività produttive, una commissione di compensazione degli interessi, di seguito denominata «commissione», costituita dai rappresentanti dei tre Ministeri.

2. La commissione è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La commissione determina, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, nonché delle società emittitrici di buoni-pasto, le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emittitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa, nonché le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dai titolari di esercizi convenzionati alle società emittitrici.

4. Le percentuali massime di cui al comma 3 hanno validità semestrale, con scadenza al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno. La commissione decide entro un mese dalla scadenza di ciascuno di detti termini.

Art. 7.

(Termini di pagamento)

1. Il termine massimo per il pagamento, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, è fissato per le società emittitrici in trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

2. In caso di mancato pagamento entro i termini, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 8.

(Sanzioni e disposizioni transitorie)

1. Ove il buono pasto sia speso all'interno di esercizi diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, il titolare dell'esercizio in cui sia stato accertato l'uso improprio del buono pasto è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500.

2. La reiterazione dell'uso improprio del buono pasto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo di quella già comminata.

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. Le percentuali di sconto previste dai contratti, comprese le convenzioni CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai valori definiti dalla commissione.

5. In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle società emittitrici di buoni pasto, gli interessati ottengono, agendo dinanzi l'Autorità giudizia-

ria, l'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonchè il risarcimento del maggior danno subito, oltre interessi.

6. Qualora le società emittitrici, nel caso di cui al comma 5, subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applicherà la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.

